



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

CHE COS'È PREVEDI

Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini. E' un'Associazione *senza scopo di lucro* istituita tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.

Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione integrativa di quella che sarà loro offerta dagli enti previdenziali pubblici (ad esempio INPS o INPDAP).

Prevedi è soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (intitolato "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*") che ha sostituito il precedente D.Lgs. 124 del 1993) e sottoposto al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), che ne ha autorizzato l'esercizio dell'attività in data 08/08/2002, inscrendolo nell'Albo dei Fondi Pensione (sez. I) con il numero 136.

CHI PUÒ ISCRIVERSI A PREVEDI

I destinatari di Prevedi sono:

- a) gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichi il CCNL "*edili-industria*" o il CCNL "*edili-artigianato*";
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei CCNL di cui alla precedente lett. a);
- c) i lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore edile;
- d) i lavoratori dipendenti del Fondo Pensione .
- e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

PERCHÉ ISCRIVERSI A PREVEDI

LA PENSIONE PUBBLICA NON BASTA PIÙ

Integrare la pensione pubblica è diventato necessario dopo l'introduzione della legge 335 del 1995 (*“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*) la quale, al fine di contenere la crescita della spesa pensionistica, ha previsto il progressivo incremento dell'età prevista per il pensionamento e, soprattutto, la progressiva riduzione del tasso di copertura della pensione pubblica rispetto alla retribuzione percepita prima del pensionamento: ciò significa che, a parità di contributi versati agli enti previdenziali pubblici, la pensione che verrà erogata ai futuri pensionati sarà notevolmente inferiore a quella erogata oggi ai lavoratori già in pensione.

La legge 335/'95 ha infatti modificato il sistema di calcolo della pensione pubblica, sostituendo il vecchio *sistema retributivo* (in base al quale la pensione era calcolata in percentuale sulla retribuzione degli ultimi anni di lavoro), con il *sistema contributivo*, il quale calcola la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati agli enti previdenziali pubblici (riducendola notevolmente rispetto al precedente *sistema retributivo*).

La riduzione della pensione pubblica prevista dalla 335/'95 avrà un effetto progressivo: essa infatti non colpirà i lavoratori che al 31/12/1995 avevano già maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva agli enti previdenziali pubblici (la pensione di questi lavoratori, infatti, sarà calcolata ancora con il *sistema retributivo*).


Per i lavoratori che, invece, al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva agli enti previdenziali pubblici, la pensione sarà calcolata con un sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo (quindi si avrà già una significativa riduzione della copertura pensionistica).

Per i lavoratori che, infine, hanno iniziato a versare contributi agli enti previdenziali pubblici solo dopo il 31/12/1995, la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo e la riduzione della copertura pensionistica, rispetto al vecchio sistema retributivo, sarà così consistente che la loro pensione sarà all'incirca pari alla metà della retribuzione percepita prima del pensionamento.

La tabella seguente riassume quanto sopra descritto

GLI EFFETTI DELLA LEGGE 335 DEL 1995		
Anzianità contributiva agli enti previdenziali pubblici	Sistema di calcolo della pensione pubblica	Misura della pensione pubblica, dopo 40 anni di contribuzione, rispetto alla retribuzione percepita prima del pensionamento
Anzianità contributiva al 31/12/1995 maggiore o uguale a 18 anni	Sistema retributivo puro	Pensione pubblica tendente al 80% dell'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento
Anzianità contributiva al 31/12/1995 minore di 18 anni	Sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo	Pensione pubblica tendente al 65%-70% dell'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento
Contribuzione iniziata dopo il 31/12/1995	Sistema contributivo puro	Pensione pubblica tendente al 50% dell'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento

Il grafico seguente evidenzia la progressiva riduzione della copertura pensionistica nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo:



Al fine di mantenere, dopo il pensionamento, un tenore di vita adeguato alle proprie esigenze di vita, i lavoratori devono quindi prevedere un sistema di previdenza complementare da “coltivare nel tempo” fino al raggiungimento del diritto alla “pensione pubblica”. Per questo i Contratti Collettivi Nazionali dei vari settori produttivi hanno previsto, in modo pressoché generalizzato, la costituzione di appositi fondi pensione integrativi di categoria, detti “negoziali”, in quanto frutto di accordi tra le Associazioni sindacali e datoriali firmatarie degli stessi Contratti. Tramite tali accordi le Associazioni sindacali e datoriali assumono il ruolo di Parti Istitutive dei fondi pensione negoziali, i quali sono detti anche fondi pensione “chiusi”, in quanto



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

rivolti esclusivamente ai lavoratori destinatari dei Contratti Collettivi sottoscritti dalle rispettive Parti Istitutive.

I BENEFICI OFFERTI DAL FONDO PENSIONE PREVEDI

Prevedi offre la possibilità di crearsi una pensione integrativa di quella pubblica usufruendo del sostegno contributivo del datore di lavoro (elargito a beneficio dei soli iscritti al Fondo Pensione) e dei benefici fiscali previsti dalla legge.

Costruirsi una pensione integrativa tramite Prevedi conviene per i seguenti motivi:

- a) ***Il contributo “aziendale” pari all'1% della retribuzione:*** viene aggiunto dal datore di lavoro alla retribuzione dei soli lavoratori iscritti al Fondo Prevedi (come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e versato sulle rispettive posizioni previdenziali individuali accese presso il Fondo (ipotizzando, ad esempio, un reddito annuo lordo di €20.000, il contributo aziendale è pari a €200 all'anno);
- b) ***Il risparmio fiscale:*** i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito imponibile dell'iscritto. Il risparmio di imposta per l'iscritto al Fondo è una percentuale del reddito pari alla somma tra l'aliquota marginale (cioè quella più alta applicabile al lavoratore) dell'imposta sui redditi e le eventuali addizionali regionale e comunale.

Esempio per un residente nel comune di Roma con reddito annuo lordo di € 20.000 (e quindi una contribuzione al fondo di fonte dipendente + fonte azienda pari a €400), in base alle aliquote 2008:

<i>Aliquota Irpef:</i>	23,0%	} <i>Risparmio fiscale annuo complessivo: $400 \times 24,9\% = € 99,6$</i>
<i>Addizionale regionale (Lazio):</i>	1,4%	
<i>Addizionale comunale (Roma):</i>	<u>0,5%</u>	
<i>Tot. imposte sui redditi:</i>	24,9%	

- c) ***la rappresentanza degli iscritti:*** il Fondo Prevedi è un'Associazione (senza scopo di lucro) dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 252/05. Ne deriva che i lavoratori iscritti (oltre che i rispettivi datori di lavoro) sono soci del Fondo Pensione, ed eleggono i propri rappresentanti nel massimo organo associativo del Fondo stesso: l'Assemblea dei Delegati.
- d) ***l'economicità del Fondo Prevedi:*** Prevedi non ha scopo di lucro, per questo riesce a mantenersi tramite una quota associativa annuale, che viene trattenuta dai contributi degli iscritti, di importo estremamente basso (18 euro per il 2007). Tutte le entrate derivanti delle quote associative versate dagli iscritti, che



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

avanzino dopo la copertura delle spese amministrative e di funzionamento del Fondo, devono essere restituite agli stessi iscritti distribuendole sulle rispettive posizioni individuali, non potendo avere diversa destinazione.

- e) **gli indennizzi previsti dalla Edilcard:** per gli operai iscritti al Fondo Pensione, gli indennizzi erogati tramite la Edilcard a titolo di rimborso spese mediche e in caso di malattia/infortunio vengono raddoppiati.

Esempio con riferimento agli indennizzi Edilcard validi nel 2008:

- indennizzo Edilcard per lavoratore **non iscritto** a Prevedi: va da un minimo di €1.000 a un massimo di €5.000;
- indennizzo Edilcard per lavoratore **iscritto** a Prevedi: va da un minimo di €2.000 a un massimo di €10.000.

- f) **la gestione del patrimonio:** i contributi versati al Fondo vengono investiti da gestori finanziari professionisti, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti a tutela degli iscritti. I gestori finanziari vengono selezionati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo mediante apposite gare pubbliche, effettuate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 252/05 e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). Per poter partecipare a queste gare le società candidate alla gestione del patrimonio del Fondo devono possedere determinati requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e opportunamente integrati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

La Banca Depositaria del Fondo, assolutamente indipendente dai gestori finanziari e anch'essa selezionata con una gara pubblica, vigila costantemente sul rispetto delle regole e dei limiti di investimento previsti dalla legge e dalle convenzioni che il Fondo è tenuto a stipulare con le società incaricate della gestione del patrimonio.

COME CI SI ASSOCIA A PREVEDI

L'adesione al Fondo Prevedi è **volontaria** e avviene tramite sottoscrizione degli appositi moduli disponibili nel sito web www.prevedi.it: modulo di richiesta adesione al Fondo e modello ministeriale TFR1 (da sottoscrivere entro il 30 giugno 2006, per i lavoratori occupati alla data del 31/12/2006) oppure TFR2 (da sottoscrivere entro sei mesi dall'assunzione, per i lavoratori occupati dopo il 31/12/2006). In conseguenza dell'adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione, eleggono i propri rappresentanti negli organi associativi del Fondo (Assemblea dei delegati e, per il tramite di questa, Consiglio di Amministrazione) e, in tal modo, partecipano alle scelte che ne riguardano la vita.

LA CONTRIBUZIONE AL FONDO

Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro *edili-industria* e *edili-artigianato*.

Le misure della contribuzione a Prevedi sono le seguenti:



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

- a) *contributo minimo a carico del datore di lavoro*: 1% della retribuzione del lavoratore utile ai fini del calcolo del TFR;
- b) *contributo minimo a carico del lavoratore*: 1% della retribuzione del lavoratore utile ai fini del calcolo del TFR;
- c) *contributo tratto dal TFR*:
 - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio (es. Inps o Inail) dopo il 28 aprile 1993;
 - 18% oppure 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio (es. Inps o Inail) entro il 28 aprile 1993;

Il datore di lavoro provvede *mensilmente* a dichiarare alla propria Cassa Edile di riferimento (tramite il modello di *denuncia* in uso presso quest'ultima) le contribuzioni dovute a Prevedi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile. La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondo Pensione unitamente all'importo delle contribuzioni.

LA PROTEZIONE DEL FONDO PENSIONE IN TEMPI DI CRISI FINANZIARIA

Il 2008 verrà indubbiamente ricordato come uno degli anni più turbolenti e difficili per l'andamento dei mercati finanziari mondiali, a causa della crisi finanziaria che ha messo in seria difficoltà numerosi tra i più grandi gruppi bancari e assicurativi internazionali, portandone alcuni, come Lehman Brothers, al fallimento.

In tale contesto gli indici azionari mondiali hanno conseguito, dall'inizio dell'anno, perdite mediamente superiori al 50%.

La gestione del patrimonio del Fondo Pensione Prevedi ha tuttavia protetto i lavoratori associati dalle eccezionali oscillazioni dei mercati finanziari e, quindi, dal rischio di perdite significative che hanno invece interessato altri strumenti di investimento.

La gestione del patrimonio del Fondo Pensione è articolata su due comparti di investimento: Comparto Sicurezza e Comparto Bilanciato, che sono di seguito descritti.

Comparto SICUREZZA		Rendimenti	
Finalità: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di restituzione del capitale e di rendimento minimo pari alla remunerazione del TFR prevista dal codice civile, nelle ipotesi e con le caratteristiche di seguito precisate, consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.	Anno	Rendimento netto comparto	Rendimento netto TFR
	2007	+15,91%	+3,10%
	Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)	2008	+4,44%



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Grado di rischio: basso			
Caratteristiche della garanzia: restituzione del <i>capitale versato nel comparto su base annua e rendimento minimo pari alla remunerazione del TFR prevista dal codice civile</i> . Tali garanzie operano sia alla scadenza della convenzione di gestione (la quale ha una durata di 5 anni dalla data di stipulazione) che nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; inoccupazione superiore a 48 mesi; anticipazione della posizione individuale per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari.			


Comparto BILANCIATO		Rendimenti	
Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che punta, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, a perseguire un rendimento maggiore rispetto a quello del TFR previsto dal codice civile, accettando comunque un'esposizione al rischio moderata.	Anno	Rendimento netto comparto	Rendimento netto TFR
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 5 anni)	2004	+8,15%	+2,49%
Grado di rischio: medio/basso	2005	+3,56%	+2,63%
Caratteristiche della garanzia: nessuna	2006	+3,13%	+2,44%
	2007	+1,79%	+3,10%
	2008 (primi 11 mesi)	-8,14%	+2,71%

Il comparto Bilanciato, quindi, attraverso la sapiente combinazione di obbligazioni, in massima parte emesse da Stati Europei e, in percentuale minoritaria, di azioni, ha consentito di limitare la diminuzione del valore quota al - 8,14% nei primi undici mesi dell'anno; tale diminuzione è calcolata come differenza tra i valori quota del comparto al 30/11/2008 e al 31/12/2007. In realtà, la diminuzione di valore della posizione previdenziale del singolo iscritto è significativamente minore della citata diminuzione del valore quota del comparto, in quanto va calcolata sul valore medio delle quote possedute dallo stesso iscritto, valore medio che diminuisce in conseguenza delle contribuzioni investite dal lavoratore al valore quota corrente (le ultime contribuzioni vengono investite ad un valore quota più basso di quello calcolato all'inizio dell'anno e quindi comprano più quote). Il comparto Sicurezza, inoltre, si appresta a chiudere l'anno con un risultato positivo e nettamente superiore alla rivalutazione del TFR calcolata dal datore di lavoro ai sensi dell'art 2120 del codice civile.

Se confrontiamo il beneficio complessivo conseguito iscrivendosi all'uno oppure all'altro comparto di investimento del fondo pensione Prevedi, con quello realizzato lasciando il TFR in azienda, scopriamo che l'iscrizione al fondo pensione rimane indubbiamente la scelta vincente, anche per il comparto bilanciato in un periodo così difficile come l'anno che si sta' chiudendo.

I due grafici che seguono confrontano infatti, per ciascun comparto di investimento, il montante accumulato presso il fondo pensione dal dicembre 2003 al novembre 2008 (TFR+contributo azienda + rendimento del comparto + risparmio fiscale) con quello che si sarebbe accumulato lasciando il TFR in azienda (TFR+rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 del codice civile) nello stesso periodo, per un lavoratore ipotetico con retribuzione di euro 20.000 annui lordi.


Comparto Bilanciato (lavoratore iscritto a Prevedi dall'avvio del fondo pensione, nel mese di dicembre 2003): confronto tra montante accumulato nel comparto Bilanciato (linea blu) e montante accumulato lasciando il TFR in azienda (linea gialla).





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Comparto Sicurezza (lavoratore iscritto a Prevedi dall'avvio del comparto Sicurezza pensione, nel mese di agosto 2008): confronto tra montante accumulato nel comparto Sicurezza (linea blu) e montante accumulato lasciando il TFR in azienda (linea gialla).






Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

I risultati sopra evidenziati confermano quanto affermato nei giorni scorsi in un'intervista sul Corriere della Sera, dal Prof. Mauro Marè, Presidente di Mefop S.p.A., società del Ministero del Tesoro creata per favorire lo sviluppo dei fondi pensione. Il Prof. Marè ha sostenuto infatti che il sistema della previdenza complementare è solido, in quanto il patrimonio del fondo pensione, per quanto disposto dal D. Lgs 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, è completamente separato da quelli dei gestori finanziari che ne curano gli investimenti, e che anzi *“la crisi delle borse può essere, per i lavoratori ne sono fuori, il momento giusto per aderire”*.

A proteggere gli iscritti dagli eccessi dei mercati finanziari internazionali, sottolinea ancora il Prof. Marè, contribuisce la notevole diversificazione dei patrimoni dei fondi pensione, che risultano peraltro prevalentemente investiti in obbligazioni governative. Il Comparto Bilanciato di Prevedi, ad esempio, ha in portafoglio 118 titoli azionari (la percentuale massima detenuta per singolo titolo sul totale del patrimonio del comparto è dello 0,65%), 83 titoli obbligazionari di cui 53 titoli governativi e 30 di società private e 3 fondi di investimento (a loro volta con ampio spettro di investimenti). Come possibile notare dal grafico qui di seguito riportato, ad un più alto grado di rischio dell'oggetto dell'investimento (azioni) corrisponde una diversificazione più ampia: abbiamo 118 titoli azionari, che corrispondono solamente al 15,06% del fondo; 3 fondi azionari di investimento (ampiamente diversificati) che hanno un peso totale del 7,56%, ben 30 obbligazioni di società private che assommano al 4,28%, ed infine 53 titoli di stato che coprono la maggior parte degli investimenti.

Allocazione Prevedi comparto Bilanciato al 30 novembre 2008	
Titoli azionari	15,06
Fondi azionari	7,58
Titoli obbligazionari	66,19
Liquidità	11,17



Per quanto riguarda il comparto garantito, invece, il patrimonio è investito quasi interamente in titoli obbligazionari governativi (95,19% del totale); la quota restante è investita in un fondo liquidità, costituito da obbligazioni con scadenza di pochi mesi e, di conseguenza con un grado di rischio molto contenuto.

LA PROTEZIONE DEL FONDO PENSIONE IN CASO DI DISSESTO DEL DATORE DI LAVORO

Per i lavoratori subordinati la tutela del Fondo di garanzia dell'INPS contro l'insolvenza contributiva del datore di lavoro si estende anche alle forme di previdenza complementare.

L'art. 105 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede infatti l'intervento del Fondo nei casi di insolvenza contributiva totale o parziale del datore di lavoro, a seguito di procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a queste procedure, l'intervento del fondo avverrà dopo l'infruttuoso esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro. La circolare Inps n. 23/2008 spiega, in proposito, che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di pensioni di *vecchiaia e superstiti*. Nella pratica il Fondo di garanzia dell'INPS, sostituendosi al datore insolvente versa al Fondo di pensione (e non direttamente al lavoratore) gli importi dovuti. In particolare, sono garantiti il contributo del datore di lavoro, il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non ha versato nonché la quota di Tfr conferita alla previdenza complementare. I contributi sono rivalutati annualmente dal Fondo di garanzia utilizzando l'indice di rendimento del Tfr.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

I presupposti per l'intervento dell'Inps variano sulla base dell'assoggettabilità o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali. In ogni caso, comunque, sono requisiti imprescindibili l'iscrizione a una forma di previdenza complementare al momento della domanda (allegando apposita documentazione, dettagliatamente elencata dalla circolare n. 23/2008) e la cessazione del rapporto di lavoro. E da sottolineare che il diritto a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I BENEFICI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il risparmio fiscale nella fase di contribuzione

A partire dal 2007, i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF fino a complessivi 5.164,57 Euro, ai sensi dell'art. 8, comma 6, D. Lgs n. 252/2005. Ciò significa che tale tipologia di investimento, già nella fase di accumulo, determina un risparmio d'imposta pari all'aliquota fiscale più elevata applicabile al reddito complessivo del contribuente.

Per quantificare correttamente tale risparmio si può quindi dire che, ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 Euro, il corrispondente risparmio fiscale sarà di almeno 230 Euro, essendo l'aliquota marginale IRPEF minima prevista del 23%.

Di seguito si riporta una Tavola esemplificativa dell'andamento del risparmio fiscale connesso alla previdenza complementare in relazione al reddito complessivo del contribuente.

Quantificazione del risparmio fiscale derivante dalla previdenza complementare in relazione alle diverse aliquote marginali di contribuzione		
Ipotesi contributiva: 1.000 Euro di versamento annuale		
Scaglione	Aliquota marginale	Risparmio fiscale
Fino a 15.000 Euro	23%	230 Euro
Da 15.000 a 28.000 Euro	27%	270 Euro
Da 28.000 a 55.000 Euro	38%	380 Euro
Da 55.000 a 75.000 Euro	41%	410 Euro
Oltre i 75.000 Euro	43%	430 Euro

Il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dal fondo pensione

Successivamente alla fase di accumulo, nella quale il contribuente versa al fondo previdenziale, seguono le fasi nelle quali il contribuente riceve la controprestazione da parte del fondo. Vi sono da distinguere due tipologie di flussi di reddito dal fondo nei confronti del contribuente: i rendimenti e le prestazioni.

La fiscalità dei rendimenti finanziari impliciti nella prestazione



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Per “rendimenti” si deve intendere la parte di incremento positivo del fondo che matura anno per anno, derivante dalla gestione finanziaria dello stesso. Laddove prevista, tale tipologia di reddito per il contribuente è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 252/2005. Ciò si traduce in un ulteriore ed evidente risparmio fiscale, se confrontato con altre tipologie di investimento che offrono interessi periodici derivanti dalla gestione finanziaria generalmente soggetti alla disciplina del “capital gain” (tassazione al 12,5%). In realtà l’iscritto non si accorge di tale beneficio in quanto il valore delle quote in cui è suddiviso il patrimonio del fondo pensione è espresso già al netto delle ritenute fiscali.

La fiscalità delle contribuzioni implicite nella prestazione

Tale fase conclusiva è quella nella quale il contribuente si vede restituito il montante delle somme versate e dell’interesse maturato nel tempo.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005, le prestazioni pensionistiche complementari erogate, sia in forma di capitale che di rendita, sono assoggettate, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, a tassazione per il loro ammontare complessivo. Sulla parte imponibile della prestazione erogata è operata una ritenuta, a titolo d’imposta, con l’aliquota del 15%. È prevista, inoltre, una riduzione di detta aliquota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per “periodo di partecipazione *si devono intendere tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi, come chiarito dalla delibera COVIP del 28 giugno 2006.*

Tali redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente per effetto del disposto dell’art. 50, comma 2, lett. h), D.P.R. n. 917/1986.

Nella Tavola n. 4 si riporta il dettaglio dell’andamento della ritenuta effettiva applicabile in relazione agli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Risulta evidente quanto sia conveniente il risparmio fiscale connesso ad una tale tipologia di investimento, in relazione all’aliquota marginale sui redditi ed alle aliquote d’imposta vigenti su tipologie alternative d’investimento. Il risparmio fiscale è inoltre ulteriormente accentuato dalla predetta traslazione dell’imposizione fiscale nel tempo.

Andamento della ritenuta effettiva applicabile in relazione agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Riduzione applicabile alle forme pensionistiche a titolo d’imposta

Tavola 4

Anni di partecipazione	Ritenuta base	Riduzione	Ritenuta effettiva
Da 1 a 15	15,00%	0,00%	15,00%
16	15,00%	0,30%	14,70%
17	15,00%	0,60%	14,40%
18	15,00%	0,90%	14,10%
19	15,00%	1,20%	13,80%
20	15,00%	1,50%	13,50%
21	15,00%	1,80%	13,20%
22	15,00%	2,10%	12,90%
23	15,00%	2,40%	12,60%
24	15,00%	2,70%	12,30%
25	15,00%	3,00%	12,00%
26	15,00%	3,30%	11,70%
27	15,00%	3,60%	11,40%
28	15,00%	3,90%	11,10%
29	15,00%	4,20%	10,80%
30	15,00%	4,50%	10,50%
31	15,00%	4,80%	10,20%
32	15,00%	5,10%	9,90%
33	15,00%	5,40%	9,60%
34	15,00%	5,70%	9,30%
Da 35 in poi	15,00%	6,00%	9,00%

Inserire anche questa vignetta nell'articolo



**ISCRIVERSI A PREVEDI
AUMENTA LA RETRIBUZIONE**